

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

SEZIONE CIVILE

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012, congiuntamente proposta dalla società Le. S.n.c. (c.f. e p.IVA n. (...)) con sede a Forlì via (...) in persona dei soci e legali rappresentanti Fo.Ag., Fo.Ma. e Tr.Ci.

nonché in proprio dai soli soci FO.MA. n. (...) (c.f. (...)) e FO.AG. n. (...) (c.f. (...)), entrambi ivi residenti via (...)

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 22/12/2020 ed integrato da successivi depositi in data 24/12/2020 da Le. S.n.c. e, in proprio, dai soli soci FO.MA. e FO.AG. ai sensi dell'art. 6 e ss. L. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. (...), dott.ssa Ma.Re., ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 14-ter L. 3/2012, con specifico riferimento a

quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Società ha la propria sede legale a Forlì e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

Diversa valutazione deve invece essere fatta per i due soci Forlivesi che hanno chiesto l'accesso alla procedura di liquidazione anche in proprio, atteso che gli stessi risultano residenti a Lugo e dunque in Comune che rientra nel circondario del Tribunale di Ravenna.

Va tuttavia rilevato che la L. 176/2020, entrata in vigore il 25/12/2020, ha inserito alcune modifiche alla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, dichiarate immediatamente applicabili anche alle procedure pendenti, tra le quali rientra indubbiamente anche la presente, posto che alla data di entrata in vigore della legge non era stata ancora dichiarata l'apertura della liquidazione.

Ai sensi del nuovo comma 7-bis, aggiunto all'art. 14-ter, relativo alla procedura di liquidazione dei beni, il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, introducendosi così una disposizione del tutto analoga a quella prevista dall'art. 147 l. fall. quanto all'estensione del fallimento dichiarato per la società ai soci illimitatamente responsabili.

In ragione di tale nuova disposizione, applicabile alla presente procedura, la competenza territoriale va quindi individuata in base a quella della sede della società e resta radicata, davanti al medesimo tribunale, per tutti i soci illimitatamente responsabili, ai quali si estendono gli effetti, indipendente dal diverso luogo di residenza di questi ultimi.

In applicazione, inoltre, di tale nuova disposizione, l'apertura della liquidazione andrà estesa, oltre che ai due soci che ne hanno fatto espressa richiesta, anche alla terza socia illimitatamente responsabile Tr.Ci., quale effetto automatico del decreto di apertura della liquidazione della società ricorrente.

Ciò chiarito, e tornando all'esame dei requisiti di ammissibilità, se ne rileva la sussistenza.

La società "Le." è inattiva dal 2013, a seguito di avvenuta cessione dell'azienda non seguita dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, e non risulta aver superato nell'ultimo triennio, le soglie di cui all'art. 1 l. fall. come evincibile dalla documentazione contabile prodotta ed attestato dal gestore dell'O.C.C. (l'attivo patrimoniale ed i ricavi sono stati pari a zero mentre l'indebitamente complessivo ammonta a Euro 325.341,83, inferiore quindi alla soglia di cui all'art. 1 l. fall.).

Al di là dell'effetto automatico ora introdotto dall'art. 14-ter, comma 7-bis - che esonererebbe dalla verifica dei requisiti di ammissibilità dei singoli soci - si osserva che anche i due soci Fo.Ma. e Fo.Ag. non sarebbero assoggettabili a fallimento in estensione quali soci di altre imprese. La Fo. S.n.c., di cui Fo.Ag. era socio, è stata infatti cancellata dal Registro delle Imprese il 04/01/2019 ed è quindi decorso il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall., mentre l'attività individuale svolta da Fo.Ma. quale procacciatore d'affari è cessata nel 2016.

Non risulta inoltre che i debitori abbiano fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o abbiano subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Si osserva, infatti, che la società "Le." è ormai inattiva da anni e senza alcun patrimonio, a fronte di un'esposizione debitoria di oltre trecentomila Euro. Parimenti i tre soci, oltre ai debiti della società per i quali sono illimitatamente responsabili, devono rispondere di ulteriori debiti personali pari a Euro 193.405,13 quanto a Fo.Ag. e a Euro 167.322,39 quanto a Fo.Ma., dei quali Euro 90.184,81 quali co-obbligati per il mutuo ipotecario acceso nell'ottobre 2010 con In..

Come già precisato, la Società è priva di un proprio patrimonio, avendolo ceduto unitamente all'azienda nel 2013. Anche la socia Tr.Ci. è priva di beni immobili o mobili, essendo unicamente titolare di reddito da pensione di invalidità di importo assai modesto (ca. Euro 300 mensili). Gli unici beni liquidabili sono quelli in proprietà dei due soci Forlivesi, rappresentati da:

- nuda proprietà in capo a Fo.Ma. dell'immobile di Comacchio, Lido di Spina, via (...), censito al foglio (...) (il cui usufrutto è in capo alla madre Gr.Lu. che ha presentato separata richiesta di apertura della liquidazione al competente tribunale di Ravenna), gravato da ipoteca a garanzia di mutuo in favore di In. e da ipoteca legale iscritta da Agenzia delle Entrate-Riscossioni;
- piena proprietà in capo a Fo.Ag. del fabbricato sito a Lugo, Villa San Martino, via (...), censito al foglio (...) (ente urbano C.T. foglio (...)), gravato da ipoteca a garanzia di mutuo in favore della ora SGA e da ipoteca giudiziale iscritta da So.;
- piena proprietà in capo a Fo.Ag. del fabbricato sito a Lugo, Villa San Martino, via (...), censito al foglio 121, p.lla (...), gravato da ipoteca giudiziale iscritta da So.;
- proprietà per la quota di 9335/100000 in capo a Fo.Ag., in regime di separazione dei beni, dei terreni siti a Lugo, censiti al foglio (...), p.lle (...);

- arredi dell'abitazione di Lugo di Fo.Ag., in comproprietà con la moglie Gr.Lu. (che ha chiesto l'accesso a separata procedura di liquidazione);
- arredi dell'abitazione di Comacchio di Fo.Ma.;
- autoveicolo (...) tg. (...) di proprietà di Fo.Ma., gravata da quattro provvedimenti di fermo amministrativo e valutato in ca. Euro 800;
- reddito da lavoro dipendente di Fo.Ma. presso la Me. S.n.c. pari a ca. Euro 850 medi netti mensili per 14 mensilità;
- reddito da pensione di Fo.Ag. pari a ca. Euro 1.669 mensili per 13 mensilità, già gravato da trattenuta per cessione del quinto in favore di Banca Sistemi (già (...)) per Euro 266 e da accantonamento per Euro 209 (il cui titolo, pignoramento in favore di (...) S.p.A. risulterebbe cessato a dicembre 2020);
- dall'esigua giacenza dei conti bancari e liquidità per complessivi ca. Euro 1.100.

Non è dunque dubitabile che i debitori si trovino in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla L. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui gli stessi dispongono, con il quale devono anche far fronte al proprio mantenimento (nonché al mantenimento della figlia minore, non convivente, di Fo.Ma.), non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, nella persona della dott.ssa (...), che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 L. 3/2012, come di seguito precisate:

- a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è essenzialmente legata al negativo andamento dell'attività imprenditoriale intrapresa con la costituzione nel febbraio 2010 della società Le. S.n.c. per svolgere attività di bar alimentari; nell'ottobre 2010, la società ha acquisito l'azienda corrente a Forlì via (...), costituita da esercizio pubblico di bar latteria, al prezzo di Euro 90.000,00 ma il negozio non ha mai raggiunto gli obiettivi prefissati né i tre soci sono riusciti a recuperare l'investimento iniziale, anche a causa della modifica della viabilità nella strada di affaccio del locale che avrebbe comportato uno sviamento della clientela, tanto che nel 2013 gli stessi hanno ceduto l'azienda al prezzo di Euro 80.000, liquidando gli ulteriori beni e cessando definitivamente l'attività, senza peraltro procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese; all'indebitamento della società si aggiunge quello personale dei due soci Forlivesi in massima parte costituito dalla garanzia rilasciata sul mutuo concesso da In. (pari a ca. Euro 90.000) e da ulteriori finanziamenti accesi per far fronte ad esigenze familiari; l'eventuale ulteriore indebitamento personale di Tr.Ci. sarà oggetto di specifica ricostruzione da parte del Liquidatore;
- b) ragioni dell'incapacità dei debitori di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata al cattivo andamento dell'attività d'impresa esercitata con la società Le. S.n.c., il cui investimento iniziale ha assorbito le risorse del nucleo familiare, non ripagato neppure dalla successiva cessione dell'azienda e dei beni, tanto che l'indebitamento residuo dopo la cessazione dell'attività è superiore a trecentomila euro; i redditi da lavoro e da pensione percepiti dai soci sono risultati insufficienti a far fronte a tali obbligazioni, mentre la presenza di ipoteche sugli immobili ne ha reso impossibile la liquidazione al di fuori di una procedura;

c) resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni: il mutuo ipotecario contratto nel 2010 risulta regolarmente pagato fino alla rata di ottobre 2020, usufruendo della moratoria per il semestre marzo/agosto 2020; il mutuo con So. risulta pagato fino alla rata 26, mentre il finanziamento con Banca Sistemi, in quanto assistito da cessione del quinto della pensione è in regolare pagamento; il mancato pagamento di tributi erariali ha determinato l'iscrizione di ipoteca legale da parte di Agenzia delle Entrate-riscossione e l'iscrizione di quattro fermi sull'autoveicolo;

d) eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori e atti dispositivi degli ultimi 5 anni: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori mentre gli unici atti dispositivi riguardano due veicoli, uno ceduto nel 2015 e l'altro nel 2013 benché senza annotazione al PRA effettuata solo di recente, e l'utilizzo da parte di Fo.Ag. delle somme risultanti dal bilancio di liquidazione della Fo.Ag. S.n.c., pari a Euro 28.276,75, per estinguere un maggior debito verso il fratello Forlivesi Innocenzo, che ha dichiarato di null'altro avere a pretendere; sono inoltre pendenti due procedure esecutive mobiliari davanti al Tribunale di Ravenna RGE n. 326/2020 e n. 726/2020, la prima ancora in attesa della dichiarazione del terzo e la seconda già pervenuta all'assegnazione del quinto dello stipendio di Fo.Ma. al creditore avv. Cl.;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti e verifiche, nonché l'accesso alle varie banche dati e centrali rischi, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta dalla società, rappresentata dai tre soci illimitatamente responsabili, risulta ammissibile e maggiormente conveniente per i creditori rispetto ad alternative di liquidazione individuale, consentendo il rispetto della par condicio tra tutti i creditori, sociali e personali dei soci, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione mediante procedure competitive.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è infatti fondata, oltre che sulla messa a disposizione dei creditori di tutti i beni immobili in proprietà dei soci illimitatamente responsabili, dei beni mobili e degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata, nonché di quota parte degli stipendi e pensioni percepiti, previa sospensione delle trattenute effettuate a beneficio di alcuni solo dei creditori derivanti dalla cessione del quinto della pensione di Fo.Ag. e del pignoramento dello stipendio di Fo.Ma..

A tale riguardo si osserva che per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione, avente valenza collettiva, dovranno cessare i prelievi dallo stipendio derivanti dal pignoramento presso terzi, non essendo il pignoramento opponibile alla procedura concorsuale per i prelievi/pagamenti successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fermi restando quelli già acquisiti dal creditore di cui il Liquidatore terrà conto in sede di formazione del passivo.

La medesima valutazione va fatta anche per i prelievi derivanti dalla cessione volontaria del quinto della pensione, la cui opponibilità agli altri creditori dovrà cedere rispetto all'apertura di una procedura concorsuale per i prelievi successivi alla pubblicazione del decreto, al fine di consentire il rispetto della par condicio, non avendo il credito "garantito" dalla cessione del quinto dello stipendio/ pensione natura privilegiata.

Le modifiche recentemente introdotte con la L. 176/2020 hanno, d'altra parte, ora espressamente previsto la possibilità di falcidia dei debiti derivanti dai contratti di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio/pensione anche nelle proposte di accordo e di piano del consumatore, avallando quindi la prevalenza della procedura concorsuale e del principio del rispetto della par condicio rispetto alle iniziative individuali.

Con la liquidità così ricavata, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della par condicio, previa verifica dei loro crediti.

All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito ai debitori di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. second chance.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità dei tre soci illimitatamente responsabili le seguenti somme:

a TR.CI. l'intero importo del reddito da pensione di invalidità come attualmente percepito, salva rideterminazione di tale quota ove modificassero le condizioni reddituali e patrimoniali della debitrice;

a FO.MA. l'intero importo del reddito da lavoro come attualmente percepito e sgravato dal pignoramento, al netto del versamento alla procedura della somma di Euro 250 mensili, per 14 mensilità, per tutta la durata della procedura, salva rideterminazione di tale quota ove modificassero le condizioni reddituali e patrimoniali del debitore;

a FO.AG. l'intero importo del reddito da pensione come attualmente percepito e sgravato dalle trattenute per cessione e pignoramento del quinto, al netto del versamento alla procedura della somma di Euro 750 mensili, per 13 mensilità, per tutta la durata della procedura, salva rideterminazione di tale quota ove modificassero le condizioni reddituali e patrimoniali del debitore.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

In merito all'istanza di Fo.Ma. di poter utilizzare per le necessità lavorative l'autovettura (...) tg. (...) e di ordinare la cancellazione dei provvedimenti di fermo amministrativo, si osserva che in considerazione della finalità liquidatoria della procedura l'autovettura non può essere esclusa dai beni liquidabili, potendo peraltro essere autorizzato l'utilizzo del veicolo per le necessità lavorative fino alla sua vendita, che dovrà avvenire entro il termine di durata quadriennale previsto. Per consentire l'utilizzo, potrà essere autorizzata la cancellazione dei provvedimenti di fermo amministrativi iscritti ma solo all'esito della trascrizione del decreto di apertura della presente procedura, al fine di garantirne l'apprensione tra i beni della procedura.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione dei beni della società Le. S.n.c. (c.f. e p.IVA n. (...) - REA (...)) con sede a Forlì via (...)

nonché, ex art. 14-ter, comma 7-bis, dei soci illimitatamente responsabili

FO.MA. n. (...) (c.f. (...)), ivi residente in via (...)

FO.AG. n. (...) (c.f. (...)), ivi residente in via (...)

TR.CI. n. (...) (c.f. (...)), ivi residente in via (...)

NOMINA

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa Ma.Re., professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall., con studio in Via (...), Faenza (RA)

DISPONE

CHE dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure esecutive già pendenti (con conseguente inefficacia delle assegnazione e pagamenti effettuati in data successiva al presente decreto), né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

CHE dalla data di pubblicazione del presente decreto siano sospesi i prelievi dallo stipendio di Fo.Ma. derivanti dall'ordinanza di assegnazione del 4/11/2020 nel procedimento RGE 726/2020 Trib. di Ravenna in favore di Cl. Francesca e dalla pensione di Fo.Ag. derivanti dal finanziamento con cessione del quinto in favore di (...) S.p.A. ora Banca Sistemi, con apprensione delle somme alla presente procedura liquidatoria;

CHE l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena, e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., oltre a quelli eventualmente diversi ed ulteriori relativi ai soci illimitatamente responsabili;

CHE a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

CHE a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti i beni immobili e beni mobili registrati di proprietà della società e dei tre soci;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando Fo.Ma. all'utilizzo dell'autovettura (...) tg. (...) previa cancellazione dei quattro fermi amministrativi iscritti da effettuarsi solo una volta trascritto il decreto di apertura della presente procedura;

AVVERTE

CHE non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter comma 6 L. 3/2012;

CHE dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

CHE la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 undecies L. 3/2012;

CHE saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno ai debitori nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies L. 3/2012;

CHE tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), di lasciare nella disponibilità dei tre soci illimitatamente responsabili le seguenti somme:

a TR.CI. l'intero importo del reddito da pensione di invalidità come attualmente percepito;

a FO.MA. l'intero importo del reddito da lavoro come attualmente percepito e sgravato dal pignoramento, al netto del versamento alla procedura della somma di Euro 250 mensili, per 14esima mensilità, per tutta la durata della procedura;

a FO.AG. l'intero importo del reddito da pensione come attualmente percepito e sgravato dalle trattenute per cessione e pignoramento del quinto, al netto del versamento alla procedura della somma di Euro 750 mensili, per 13 mensilità, per tutta la durata della procedura;

salva modifica e rideterminazione dei suddetti importi ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un unico c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che i debitori dovranno versare mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;

- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c);

- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies;

- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-novies

- ad esercitare le azioni di cui all'art. 14-decies, come modificato dalla L. 176/2020, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;

- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di relazioni semestrali;

- comunicare prontamente ai Giudici delle esecuzioni pendenti l'emissione del presente provvedimento per consentirne la celere sospensione.

Si comunichi ai ricorrenti, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale.

Così deciso in Forlì il 7 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2021.